



**Tribunale Ordinario di Ferrara**  
**SEZIONE CIVILE**

**N. R.G. 1701-1/2020**

Il Giudice Marianna Cocca,

visti gli atti del procedimento n. R.G. 1701-1/2020,

a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza,

letti gli artt. 287 e ss. c.p.c.,

letto il ricorso, regolarmente notificato alla controparte, che ha depositato memoria difensiva;

rilevato che con sentenza n. 401/2022 pubblicata il 30/05/2022 il Tribunale ha così statuito:

*“accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, rideterminato il saldo del conto corrente n. 853 datato 20 settembre 2002 in euro 49.723,23 e quello del conto corrente n. 972 datato 2 maggio 2005 in euro 8.933,20, dichiara tenuta e condanna [redacted] Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della [redacted] d. [redacted] & c. della somma di euro 58.998,30, oltre interessi dalla domanda al saldo”;*

ritenuta l'istanza ammissibile, stante il contrasto tra le parti sull'interpretazione della locuzione generica *“oltre interessi”*;

osservato che l'omissione è uno dei casi di correzione previsti dall'art. 287 c.p.c.;

rilevato che, per mero errore materiale, non è stato indicato in dispositivo il tasso di interesse e che la dicitura *“oltre interessi”* è da interpretare come *“interessi al saggio legale previsto all'art. 1284 comma 1 c.c.”*;

che appare opportuno evidenziare, che, come peraltro chiarito dalla Suprema Corte, *“in tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale”* (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022);

dunque, come evidenziato dalla stessa difesa della [redacted], posto che *“la domanda attorea era di accertamento degli illegittimi addebiti, conseguente rideterminazione del saldo finale dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi [...] e condanna al pagamento delle somme risultanti a credito per l'attrice dal ricalcolo del saldo finale del conto corrente e del conto anticipi”*, la condanna deriva dall'accertamento dell'illegittimità degli addebiti e quindi non ha fonte contrattuale;

Accoglimento istanza del 20/09/2022  
RG n. 1701/2020 -1

ritenuto che l'omissione della locuzione *"al saggio legale previsto all'art. 1284 comma 1 c.c."* costituisca errore materiale:

**dispone**

la correzione della sentenza n. 401/2022 pubblicata il 30/05/2022 nella causa RG 1701/2020 – rep. 655/2022, nei seguenti termini: al punto 1 del dispositivo, pag. 16 ultimo rigo, dopo le parole *"oltre interessi"*, si aggiungano le parole *"al saggio legale previsto all'art. 1284 comma 1 c.c."*. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e l'annotazione del presente provvedimento a margine della sentenza.

Si comunichi.

Ferrara, 19/09/2022

Il Giudice  
Marianna Cocca

